

Obbligo per gli Ordini professionali di sospendere gli iscritti che non hanno comunicato la PEC

Dal 1° ottobre risulta obbligatorio per i professionisti iscritti ad Albi comunicare agli Ordini di appartenenza il proprio domicilio digitale (il domicilio digitale corrisponde alla **Posta Elettronica Certificata -PEC-**).

La **PEC** -Posta Elettronica Certificata- corrisponde al proprio domicilio digitale o indirizzo email di **Posta Elettronica Certificata "personale"**, contenuto nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Tutti gli iscritti a un Albo professionale hanno l'obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012 convertito nella L. n.221 del 17/12/2012 che si affianca alle indicazioni già contenute nella L. n.2 del 28/01/2009.

Il 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n.76/2020 **"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"** che introduce delle importanti modifiche a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale istituito con il D.Lgs n.82 del 07/05/2005.

L'art.37 del Decreto introduce all'[art. 16 del dl n. 185/2008](#), co. 7 bis, il seguente periodo:

"Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio".
"L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6- bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013 – prosegue il testo – costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi".
Pertanto l'Ordine è **obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall'Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione.**

La **comunicazione** della **PEC** da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico dei professionisti, è strumentale all'adempimento da parte dell'Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC, in particolare la pubblicazione dell'elenco riservato consultabile in via telematica **dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC.**

Ricordiamo che l'**Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di FOGGIA** ha già messo a disposizione **GRATUITAMENTE** per tutti gli

iscritti la casella di Posta Certificata (PEC) e siamo dunque a richiedere quanto segue:

• Se ha già **aderito** ed **attivato** quella messa a disposizione dall'Ordine con dominio **@pecipasvifoggia.it** oppure **@pecopifoggia.it** non dovrà comunicare nulla.

• Se è già titolare di una casella PEC diversa da quella dell'Ordine, la preghiamo di segnalarcelo al nostro indirizzo email info@opifoggia.it